

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1963

(192<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE:

« Istituzione di una imposta unica sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, in sostituzione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare relative ai premi corrisposti ai vincitori » (2292) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3555, 5557, 3558, 3561
BERTOLI . . . . .	3558, 3560
CENINI . . . . .	3560
DE LUCA, relatore . . . . .	3555, 3557, 3558, 3559
FORTUNATI . . . . .	3556, 3557, 3558, 3559, 3561
LOMBARDI, Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo . . . . .	3558
PARRI . . . . .	3558, 3559
PECORARO, Sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	3558, 3560, 3561
RODA . . . . .	3559

« Contributo straordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estre-

mo Oriente (Is.M.E.O.) » (2446) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, f.f. relatore . . . . .	Pag. 3554
BERTOLI . . . . .	3554
RODA . . . . .	3554

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il turismo e lo spettacolo Lombardi.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Contributo straordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.) » (2446) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . *f.f. relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo straordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Pur figurando il disegno di legge nell'ordine del giorno, non era stato nominato ancora un relatore; comunque, se non si fanno osservazioni, io stesso riferirò brevemente.

Si tratta di un disegno di legge presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, onde autorizzare la concessione di un contributo straordinario di 70 milioni di lire a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

L'articolo 2, che parla della copertura, dice che: « Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62 (legge 16 agosto 1962, n. 1292) ». L'Is.M.E.O. ha assoluto bisogno di questa somma, che serve a ripianare i suoi due ultimi bilanci. La relazione del Ministro chiarisce inoltre che l'Is.M.E.O. è un ente di diritto pubblico, che, con l'istituzione di centri culturali in Giappone, India, Pakistan, Iran e Ceylon, oltre a scambi di alta cultura, a pubblicazioni e a trasmissioni radiofoniche da esso curate, svolge una importante attività archeologica in Asia.

Quattro primi volumi, che hanno lo scopo di far conoscere al mondo scientifico internazionale i risultati delle campagne archeologiche dell'Is.M.E.O. nel Pakistan nord occidentale e nell'Afganistan, sono già pronti per la stampa e saranno presto seguiti da altri.

È inoltre in progetto una esposizione dell'edilizia italiana in Giappone e in altri Paesi

asiatici. Al fine, quindi, di porre l'Is.M.E.O. in grado di far fronte ai numerosi impegni derivanti dall'accresciuta attività svolta in questi ultimi anni, è stato promosso il presente disegno di legge, con il quale si dispone, a favore del predetto Istituto, lo stanziamento di un contributo di 70 milioni di lire.

Faccio inoltre presente che a capo delle ricerche archeologiche che l'Is.M.E.O. sta svolgendo è il professore Tucci, che nel campo internazionale è conosciuto veramente come uno dei più insigni studiosi in archeologia, il quale appunto si trova attualmente nel Pakistan occupato in altre ricerche. La copertura, come si rileva dall'articolo 2 del disegno di legge, esiste, perchè c'è lo stanziamento di cui alla nota di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62.

B E R T O L I . È chiuso il bilancio?

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Questo stanziamento serve per pagare le quote arretrate.

B E R T O L I . Adesso possiamo utilizzare queste somme?

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore.* Sì, perchè la legge 27 febbraio 1955, n. 64, parla di utilizzazione anche nell'anno successivo delle disponibilità di bilancio destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio stesso.

R O D A . C'è la legge di variazione al bilancio 16 agosto 1962, n. 1292, che prevede la disponibilità di fondi, una parte dei quali, come risulta dalla relazione governativa a detta legge, fu destinata a finanziare il presente provvedimento.

P R E S I D E N T E . *f.f. relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 70.000.000 a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.).

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62 (legge 16 agosto 1962, n. 1292).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge:**

**« Istituzione di una imposta unica sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, in sostituzione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare relative ai premi corrisposti ai vincitori » (2292)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una imposta unica sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, in sostituzione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare relative ai premi corrisposti ai vincitori ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, presentato dal ministro delle finanze Trabucchi, tendente ad istituire una imposta unica sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, in sostituzione dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare relative ai premi corrisposti ai vincitori, trova la sua ragione in quanto verrò brevemente ad esporvi. La istituzione di questa imposizione nasce dal fatto che questi premi, a norma della legislazione in vigore, sarebbero soggetti all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta complementare. Infatti, dice, ad esempio, l'articolo 81 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette:

« Presupposto dell'imposta è la produzione di un reddito netto, in denaro o in natura, continuativo od occasionale, derivante da capitale o da lavoro o dal concorso di capitale e lavoro, ovvero derivante da qualsiasi altra fonte e non assoggettabile ad alcuna delle imposte previste nei titoli secondo, terzo e quarto.

« Costituiscono inoltre presupposto dell'imposta le plusvalenze e le sopravvenienze indicate dagli articoli 100 e 106, le plusvalenze da chiunque realizzate in dipendenza di operazioni speculative nonchè i premi su prestiti e le vincite di lotterie, concorsi a premio, giochi e scommesse ».

Non c'è dubbio che questi premi sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile e di conseguenza anche all'imposta complementare. Praticamente però è stato sempre una vera grande difficoltà per l'Amministrazione finanziaria perseguire i soggetti dell'imposta, e siccome vi sono dei precedenti in materia — ad esempio, ricordo la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, modificata con la legge 27 maggio 1959, n. 358, con cui si stabilisce un'imposta unica da corrispondersi dall'ente autorizzato a svolgere i concorsi pronostici sportivi, sostitutiva dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare per i premi corrisposti ai vincitori; e la legge 14 aprile 1948, n. 496, che disciplina i giochi di abilità o i con-

corsi pronostici —. In analogia a queste disposizioni precedenti, si intende ora stabilire questa imposta sui giochi che si abbinano alle manifestazioni radiotelevisive o a manifestazioni di qualsiasi genere. Il tributo che si intende imporre come viene concretizzato? Viene concretizzato in una ritenuta che l'organizzatore degli spettacoli radiotelevisivi ha l'obbligo di effettuare all'atto della consegna del premio e di versare all'Era-rio. Quindi il tributo deve essere pagato dall'organizzatore dello spettacolo, che ha l'obbligo di effettuare il versamento entro venti giorni dalla data di svolgimento di ogni giuoco o di ogni manifestazione direttamente alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla ritenuta. Questo tributo viene stabilito o si intende che venga stabilito nella ragione del 15 per cento dell'importo del premio; 15 per cento che sarebbe da considerare così composto: i due terzi sono calcolati imposta di ricchezza mobile e complementare, ed un terzo imposta sul giuoco. E questo anche ai fini dei capitoli di entrata, ai quali bisogna iscrivere il relativo importo.

Praticamente questo tributo in che cosa si risolve? Questo tributo si risolve, nella mente del legislatore, in una diminuzione del monte premi. Se il monte premi è di 100, il premio effettivo deve essere considerato di 85, di modo che non ci sia aggravio per l'organizzatore e chi riceve il premio sia veramente soggetto a un tributo effettivo. Viene previsto anche il caso in cui il premio è corrisposto in natura. In questo caso si deve fare una valutazione del premio stesso e l'organizzatore può detrarre il valore compensativo per l'importo del 15 per cento. E allora si stabilisce che l'oggetto è conferito come differenza tra il valore nominale del premio e l'imposta in maniera che non vi possa essere contestazione nei confronti di chi riceve il premio.

Questo il contenuto del disegno di legge al nostro esame. Ho richiamato i precedenti legislativi, ho detto quali sono le ragioni per le quali il Ministro delle finanze è stato indotto a presentare il provvedimento, ragio-

ni di carattere pratico, ragioni di carattere acquisitivo del tributo, anche perchè molte volte il tributo viene ad essere applicato in un tempo molto lontano da quello nel quale viene effettuata la consegna del premio. Tutto questo ha portato, secondo l'esperienza acquisita, a degli inconvenienti che si sono risolti per il fisco praticamente in una evasione.

Mi permetto di raccomandare alla Commissione di approvare il disegno di legge, perchè è un provvedimento di semplificazione applicativa di un'imposta che dovrebbe esserci già in base alla legislazione attuale, ma che per i motivi anzidetti praticamente non viene ad essere riscossa, da parte del fisco, se non con difficoltà e spesse volte in misura ridotta.

Leggendo gli articoli vedremo qualche dettaglio tecnico sul quale spero di poter dare gli eventuali chiarimenti alle osservazioni che gli onorevoli colleghi dovessero fare.

**F O R T U N A T I .** A me pare che la dizione dell'articolo 1 sia tale da dar luogo a delle contestazioni nell'applicazione, poichè è una dizione paradossale. Vi è detto, infatti, che i premi conferiti in occasione di spettacoli radio-televisivi o di manifestazioni di qualsiasi genere, non rientranti fra quelli disciplinati dalle leggi vigenti, in cui i partecipanti, senza alcun onere, si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea, sono soggetti ad una imposta unica nella misura del 15 per cento.

Intanto una prima questione è quella di sapere, ad esempio, se le normali « pesche di beneficenza » verrebbero considerate da questa legge. Perchè se le pesche di beneficenza o altre forme di pesche entrassero nell'articolo 1, sarebbe un non senso, in quanto, ove venisse vinta una bambola o altro giocattolo, non sappiamo in che modo si potrebbe detrarre il 15 per cento. Quindici per cento di che cosa? E questa una questione seria di carattere interpretativo della legge.

Seconda questione: sono compresi in questa legge anche i premi letterari? Sottoporre i premi letterari a tributi di questo tipo mi pare molto strano. Vi sono, inoltre, premi in natura di carattere folcloristico —

a Guastalla, per esempio, si dà per premio un vitellino o un maialino — per cui mi domando: come si farà a detrarre il 15 per cento del premio? Vi sono altresì molte manifestazioni in cui è difficile compiere questa operazione. E sono casi, questi, che con le norme vigenti non dovrebbero rientrare nella tassazione. Bisogna quindi avere una esatta visione dell'oggetto di queste norme, di questa nuova imposizione fiscale; è necessario sapere come si applicano le norme e che cosa riguardano.

Altra questione: a me pare che, in linea generale, una cosa è dire che l'applicazione delle normali forme tributarie dà inconvenienti di maggiori evasioni, e una cosa è dire che il premio vinto non è più soggetto all'imposta complementare. Sono, come si vede, due cose diverse. Qui, invece, si sancisce un principio che può, da un lato, aumentare i proventi fiscali ma dall'altro però nuoce alla chiarezza e alla efficacia della disciplina legislativa di quella che è l'imposta sul reddito. Si debbono trovare dei congegni per evitare le evasioni, ma non si deve eliminare il dovere tributario principale, perchè se si elimina il dovere principale tributario non è che si metta in moto un congegno per impedire le evasioni, ma si snatura il sistema tributario stesso.

Bisogna, ripeto, avere delle idee chiare, perchè tra l'altro, anche da un punto di vista formale, il primo comma dell'articolo 1 è male formulato. Si legge: « di manifestazioni di qualsiasi genere, non rientranti fra quelli disciplinati dalle leggi vigenti (cioè i premi) in cui i partecipanti, senza alcun onere, eccetera ». Quel « in cui » si riferisce, ritengo, alle manifestazioni, ma parrebbe riferirsi ai premi o alle leggi vigenti. Poi c'è da chiedersi se un premio letterario, un premio dell'Accademia dei Lincei siano conferiti in seguito ad una prova basata sull'abilità e se c'è o non c'è l'onere: secondo me lo onere consiste nell'invio di copie delle pubblicazioni.

D E L U C A , *relatore*. L'espressione. « senza alcun onere » significa che non ci deve essere alcuna posta da pagare.

F O R T U N A T I . Ma poi c'è anche la alea, mentre nella relazione illustrativa del disegno di legge, a pagina 2, il terzo capoverso comincia così: « Ora, considerato che tanto i premi dei concorsi pronostici che quelli delle manifestazioni in argomento hanno in comune una causa di giuoco... ».

I premi cui si fa riferimento hanno dunque in comune una causa di giuoco. È ammissibile che la legge dia una definizione diversa da quella data nella relazione illustrativa della legge? La quale parla di causa di giuoco e, fra parentesi, l'intervento personale non può essere considerato come lavoro, dovendosi sempre tener presente che il premio è frutto della creazione artificiale di un rischio. In che cosa consisterebbe la creazione artificiale di un rischio? Ad esempio quelli che vanno a « Teletris » non corrono nessun rischio: o guadagnano o non guadagnano...

D E L U C A , *relatore*. È un rischio virtuale.

F O R T U N A T I . Non ci sarebbe rischio, ma lo si creerebbe.

D E L U C A , *relatore*. Per la verità quella usata nel disegno di legge è una dizione infelice.

P R E S I D E N T E . Colui che va ad un gioco alla televisione va per guadagnare e rischia di non guadagnare.

F O R T U N A T I . È una norma giuridica in cui le manifestazioni hanno sempre in comune una causa di giuoco. La parola « rischio » deve sempre essere legata alla posta in giuoco. Quando si parla di giuoco, si ha il riferimento al rischio legato alla speranza di vincere.

D E L U C A , *relatore*. Qui non c'è posta; uno fa brutta figura se non vince, ed è l'unico rischio che corre, anche perchè non sopporta onere alcuno.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)192<sup>a</sup> SEDUTA (23 gennaio 1963)

F O R T U N A T I . Quindi io gradirei che la portata della norma fosse chiarita; cioè l'articolo 1 fosse messo in relazione con quanto esposto nella relazione illustrativa, perchè sembrerebbe trattarsi di manifestazioni che hanno in comune premi di giuochi e non premi letterari certamente, ma le pesche di beneficenza rientrano in dette manifestazioni.

P R E S I D E N T E . La relazione spiega chiaramente che si tratta di premi ottenuti partecipando a giuochi o prove di abilità svolti in occasione di spettacoli per radio o per televisione o di manifestazioni di qualsiasi genere.

F O R T U N A T I . Che cosa vuol dire « prove di abilità » svoltesi « in manifestazioni di qualsiasi genere »?

B E R T O L I . Per esempio, le corse nei sacchi, l'albero della cuccagna...

F O R T U N A T I . A me pare che la dizione dell'articolo 1 sia impropria, perchè quando si parla di prove di abilità in manifestazioni di qualsiasi genere, non è affatto pacifico che si tratti di giuochi. Cosa vuol dire « prove di abilità » di ogni genere?

D E L U C A , *relatore*. Lo spettacolo, ad esempio.

B E R T O L I . Se si organizza una festa qualsiasi e ci sono dei premi per la corsa nei sacchi o per l'albero della cuccagna, i manifestanti debbono pagare l'imposta? Secondo la legge, sì.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. C'è un criterio discrezionale.

P A R R I . Qui non c'è un criterio di discrezionalità. Non c'è la fissazione di un minimo, ed è questo che ci lascia perplessi.

L O M B A R D I , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Per

quanto la relazione, che vedo in questo momento, si riferisca evidentemente ai giuochi, purtuttavia l'equivoco per pesche di beneficenza o per premi culturali può sussistere. Sicchè io penserei che un chiarimento (siamo in prima lettura) potrebbe essere fornito da un emendamento che suonasse presso a poco così: « Sono esclusi gli spettacoli e manifestazioni a scopo di beneficenza, nonchè i premi per concorsi culturali, artistici ». Allora sarebbe chiarito il pensiero del legislatore.

P R E S I D E N T E . Credo che ciò non sia necessario. Qui si parla di « premi dei giuochi ».

L O M B A R D I , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Ma poi si dice: « manifestazioni di qualsiasi genere »: è questo che induce all'equivoco.

B E R T O L I . Può darsi che si trovi qualche cosa nelle leggi precedenti.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisognerebbe prendere il testo unico delle imposte d'rette.

P A R R I . Occorrerebbe sentire l'Ispettorato generale delle lotterie, anche perchè ci possono essere tante disposizioni minute date magari attraverso circolari.

F O R T U N A T I . Ad ogni modo siano d'accordo con il Sottosegretario Lombardi sulla necessità di chiarire l'espressione « manifestazioni di qualsiasi genere ».

B E R T O L I . Possiamo rimandare la discussione in modo che il relatore possa informarsi e dare quindi, d'accordo col Governo, un'interpretazione che sia conforme alla relazione governativa.

P R E S I D E N T E . L'articolo 2 parla di imposta relativa allo « svolgimento di ogni giuoco »; quindi credo che le pesche e le fiere di beneficenza non vi siano contemplate agli effetti della legge.

D E L U C A , *relatore*. Desidero citare ai colleghi il contenuto del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuochi che io ho già citato nel corso della mia relazione. L'articolo 1 dice: « L'organizzazione e l'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato ». Quindi abbiamo qui il presupposto che vi sia una posta in denaro, mentre per questi giuochi di abilità, di cui all'articolo 1 del disegno di legge, non si parla di questa posta.

F O R T U N A T I . Si può pagare un biglietto, come no? Ma le pesche non rientrano in quelle disposizioni.

D E L U C A , *relatore*. Perchè afferma che non rientrano?

P A R R I . Perchè non si accenna ai concorsi pronostici?

F O R T U N A T I . Vi sono due tipi di legislazione: uno riguarda i concorsi pronostici, l'altro riguarda il lotto.

D E L U C A , *relatore*. La legge sul lotto è un'altra cosa. La legislazione attuale si riferisce ai pronostici sportivi, al lotto e a quello che si sta citando adesso.

F O R T U N A T I . E le « pesche »? E le lotterie? Se ne fanno ovunque; saranno pure regolate da norme di legge.

D E L U C A , *relatore*. È vero, ci sono i concorsi a premio per lotto e lotterie; poi c'è quest'altro gruppo che è stato disciplinato ora. Ma dal momento che la legislazione regola già un'attività, non vedo perchè dobbiamo andare a rispolverare vecchie leggi.

F O R T U N A T I . Se a un certo momento le lotterie rientrassero in questa norma, si potrebbe dare il caso che se il pre-

mio consiste in una bambola si debba pagare ugualmente l'imposta del 15 per cento. Resta da sapere se questa dizione comprende queste manifestazioni.

Vi sono alcune manifestazioni turistiche in cui, per esempio, danno dei premi per le migliori fotografie; ci sono alcune manifestazioni in cui estemporaneamente si fanno dei quadri che poi vengono premiati. Allora questi casi rientrano nel disegno di legge. E quindi bisogna, a un certo momento, riuscire a risolvere il contrasto fra la relazione e il testo della norma.

R O D A . Io proprio non riesco a capire perchè si debba venir fuori con delle leggi che sovvertono completamente il nostro sistema tributario, quando poi nel nostro sistema tributario vi sono dei principi chiaramente sanciti che basta attuare. Ed io qui voglio ricordare al rappresentante del Governo l'articolo 127 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette secondo il quale, tra l'altro, gli organizzatori di lotterie sono obbligati al pagamento dell'imposta con facoltà di rivalersene verso i percipienti del reddito, e si comminano pene severissime per gli inadempienti, come il raddoppio dell'imposta stessa.

C'era proprio bisogno di rovesciare completamente il nostro istituto tributario quando bastava, per analogia, applicare il disposto dell'articolo 127 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette?

C'è poi un'altra osservazione. A un certo momento sentiamo che lo Stato non è in grado di perseguire coloro che hanno percepito questi particolari premi e non è in grado di percepire l'imposta su un reddito che è certamente fra i meno sudati, perchè deriva da un caso fortuito, da una scommessa, da un giuoco di abilità e così via; e allora, siccome lo Stato non è in grado di assolvere questa sua funzione, il tributo si concreta in una ritenuta del 15 per cento che l'organizzatore dello spettacolo o della manifestazione deve effettuare all'atto della consegna del premio per poi versarne l'importo all'Erario. Il tributo del 15 per cento è sul valore nominale dei premi: due terzi rappresentano lo

ammontare dell'imposta diretta e un terzo costituisce una imposta generica di giuoco. E allora entra in ballo un'altra questione: che noi creiamo una specie di privilegio attraverso il giuoco delle aliquote proprio nei confronti di coloro che hanno un reddito certamente non sudato, per la semplice considerazione che lo Stato non è in grado di farsi pagare. Ma basterebbe riflettere che se questi redditi dovessero essere tassati in base al disposto dell'articolo 81 del testo unico come si dovrebbe (e l'articolo 81 parla chiarissimamente e include anche questi tipi di redditi), qualunque reddito, di qualunque natura, anche se scaturisca da uno qualsiasi di questi giuochi, è soggetto alla ricchezza mobile; ma se è soggetto alla ricchezza mobile in base all'articolo 81, in quale categoria dobbiamo elencare questo tipo di reddito? Certamente nella categoria A; ma l'aliquota della categoria A è del 23 per cento. Se dovessero sorgere dei dubbi, se noi non dovessimo catalogare questi premi nella categoria A, allora è chiaro che essi ricadrebbero nelle altre categorie, la B o la C1. In questo caso sull'aliquota esiste una sovrimposta provinciale e una sovrimposta comunale. Se questo è vero, allora con questa legge, oltre a tutto quello che ho detto, si ledono anche gli interessi delle Province e dei Comuni, perchè non si attribuisce loro alcuna aliquota.

Non parliamo poi della complementare: al riguardo, giusta gli articoli 130 e 139 del testo unico, è previsto tassativamente di colpire questi proventi con una progressione. Ed anche qui io ripeto il ragionamento del senatore Fortunati; col testo in discussione si rovescia il principio che è alla base dell'imposta complementare. Qui, con una dichiarazione di incapacità, di impotenza da parte dell'Esecutivo di colpire questi redditi, veniamo, in sostanza, a dare un premio, e un notevole premio, agli evasori. Motivo per cui non casca il mondo se ci dovessimo pensare sopra qualche giorno, anche perchè — come hanno detto il senatore Fortunati e il rappresentante del Governo — ci sono delle palesi contraddizioni fra gli articoli che compongono questo disegno di legge.

Penserei prima di tutto di proporre una revisione delle aliquote e di proporre anche un agganciamento dei Comuni e Province nei diritti eventuali di ripartizione di queste aliquote, perchè mi sembra ingiusto di escludere dalla addizionale a favore degli enti locali questi giuochi quando si pensa che i Comuni e le Province hanno diritto all'addizionale all'imposta di ricchezza mobile sui redditi di lavoro; perchè — mi domando — non farli beneficiare anche di un reddito di questo tipo?

Siccome questo è un provvedimento che mina i principi del nostro sistema tributario e poichè ritengo opportuno congegnarlo meglio e correggerne i difetti e la tecnica, credo non si vorrà negare un breve rinvio, che mi permetto chiedere all'onorevole Presidente e ai colleghi della Commissione.

**P E C O R A R O**, *Sottosegretario di Stato per le finanze* Vorrei dire, a prescindere dall'emendamento peraltro probabilmente conveniente da apportare al provvedimento in esame, che il motivo che ha indotto alla formulazione di questo disegno di legge è che spesso questi premi di lotterie, reddito straordinario, venivano evasi, anche se non completamente: nella mia qualità di Sottosegretario ho più di una volta avuto delle lamentele da vincitori per essere stati in parte... consolati dalla visita del fisco; ma in gran parte, dicevo, venivano evasi, e allora il disegno di legge che il Governo ha presentato era stato preordinato proprio per evitare, con una formulazione e una strutturazione e un meccanismo automatico, che si verificassero queste evasioni. Abbiamo così creato una categoria *sui generis* particolare stabilendo un'aliquota generale del 15 per cento, che ci è sembrata la più adeguata. Bisogna poi tener presente che ci sono dei premi di ammontare circoscritto ma ugualmente tassabili.

**B E R T O L I** La ricchezza mobile è difficile da applicare in questo caso.

**C E N I N I**. Non si sa neanche che categoria applicare, dato che non è un reddito di lavoro.



5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

192ª SEDUTA (23 gennaio 1963)

P R E S I D E N T E . Evidentemente il Ministro delle finanze, che ha proposto questo disegno di legge, lo ha presentato non soltanto per una ragione intrinseca che riguarda l'applicazione delle leggi tributarie, ma spinto anche dall'opinione pubblica che chiedeva ripetutamente che quella gente che guadagna centinaia di milioni al totocalcio, ma notoriamente poi sfugge alle imposte, venisse sottoposta a tributo.

F O R T U N A T I . Ma questo non c'entra con questa legge.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Come non c'entra?

F O R T U N A T I . Perchè c'è una legge che regola già i giochi pronostici.

P R E S I D E N T E . Tuttavia, per concludere, viste le osservazioni che sono state fatte e considerato che gli stessi due Sottosegretari di Stato per le finanze e per il turismo e lo spettacolo hanno riconosciuto che la materia ha bisogno di un più approfondito studio — ed anche per un riguardo all'onorevole ministro Trabucchi che ne è il presentatore — proporrei che il seguito della discussione del disegno di legge in esame venisse rinviato ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari